



***REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI FORNITURE BENI E SERVIZI***

**Approvato nuovo regolamento
nel Consiglio di Amministrazione del 05/11/2015**

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisto di beni e servizi in conformità a quanto previsto dalle procedure regionali e nazionali in materia.

In attuazione di quanto previsto dall'art.125¹ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, (indicato anche come Codice) si disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Il presente Regolamento sarà applicato con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione di contratti, forniture e servizi a norma dell'art.29 della L.R. 38/2007 e ss.mm.ii.

Art. 2 Limiti di valori

Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all'articolo 28² comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.

¹ Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e art. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ((*quarantamila euro*)) e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ((*quarantamila euro*)), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

² Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 211.000 euro,

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all'articolo 125 comma 10³ secondo capoverso del d.lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006.

E' vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura di beni e servizi, avente carattere unitario, in più forniture di beni a servizi.

Art. 3 – Sistemi di esecuzione

L'acquisizione di beni in economia è effettuata mediante la procedura del cottimo fiduciario, che avviene mediante affidamento della fornitura a terzi individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Gal Appennino Aretino ai sensi del successivo capo II.

Articolo 4- Responsabile del procedimento

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di forniture e l'acquisto di beni e servizi in economia viene disposta e avviata dal Responsabile tecnico-amministrativo nell'ambito degli importi previsti dal piano finanziario della Società.

E' data facoltà al Responsabile tecnico-amministrativo di demandare ai suoi collaboratori l'eventuale gestione di specifiche acquisizioni a carattere ricorrente con potere di ordinativo.

Per quanto concerne la parte del procedimento relativo alla competenza contabile, viene fatto integrale rinvio alla specifica regolamentazione in materia.

3

Comma 10 - Art.125 - D.LGS 163/2006 Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresì' consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

CAPO II

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art 5 – Elenco degli operatori economici

È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, commi 11 e 12, del codice dei contratti, l'elenco degli operatori economici per l'affidamento delle forniture di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39⁴, 41⁵ e 42⁶, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38⁷ del Codice.

4

Art. 39. Requisiti di idoneità professionale (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi

5 Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. ((Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale)).
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

6 Art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
 - a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
 - b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
 - c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
 - d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
 - e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
 - f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
 - g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
 - h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
 - i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
 - l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
 - m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ((di cui all'articolo 6-bis del presente Codice)), secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
- 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

7 Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (38)

- b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; (27)
- c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (27)
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; (27)
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (27)
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. (27)
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. (27)
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (27)
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (20)
- 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (27)
- 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. (27)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (27)

(2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.) ((55))

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorita' competenti.

5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 3, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente

Nell'ambito dell'elenco il Gal, invita alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture ") tutti i soggetti presenti nella medesima categoria.

Il GAL può procedere altresì, all'affidamento di dette tipologie, senza ricorrere all'elenco operatori economici, laddove ne ravveda necessità, economicità e vantaggio e comunque laddove non ci siano imprese in un numero sufficientemente ritenuto congruo per un determinato acquisto.

Art 6 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione potrà avere durata pari a 6 anni dalla costituzione dell'elenco.

Art 7 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all' art. 34 comma 1, lett. a del Codice, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

ART. 8 – Domanda di iscrizione

8.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare al Gal apposita domanda, (nei rispettivi moduli) precisando le categorie per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art.7 devono essere già costituiti.

8.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 7 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 7 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Gal prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 8.3.

8.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo specifico modulo (*allegato 3*), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 9, deve essere indirizzata a:

Gal Consorzio Appennino Aretino s.c.arl – Viale Dante Alighieri, 74/q.- 52010 Capolona (Ar)

Art.9 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono dimostrare di essere iscritti alla Camera di Commercio per la categoria merceologica dei beni da fornire o nell'albo artigiano.

Il requisito può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 33, comma 3) che la presente modifica si applica "ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine".

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che la presente modifica si applica alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori :

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente** la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. **Relativamente a questi ultimi**, dovranno essere indicati nell'allegato 3, i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;
4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Gal, o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autorità;
7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

12. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
13. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' articolo 38, comma 1, lett. m- ter del Codice;
14. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
15. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Deve essere allegata la seguente documentazione:

1. bilancio o estratto di bilancio dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dell'ultimo esercizio finanziario approvato

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Il richiedente deve predisporre:

1. elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
2. per gli **appalti di servizi**, indicazione del numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni;
3. per gli **appalti di servizi**, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
4. nel caso **di forniture**, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
5. nel caso di **forniture**, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

ART. 10 – Documenti e titoli per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (allegato 3 e 4), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 9 lett. A.

1. **certificato di iscrizione**, in forma non sintetica, **alla C.C.I.A.A.**
2. In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione.
3. **dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti (*allegato 3*):
 - 3.1. che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 3.2. che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- 3.3. che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.;
- 3.4. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55
- 3.5. che non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 3.6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autorità; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autorità;
- 3.7. che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 3.8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 3.9. che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 3.10. che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 – Legge 68/99);
- 3.11. che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- 3.12. che non sia stata applicata nei propri confronti la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
- 3.13. l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m - ter del Codice;
- 3.14. l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;
- 3.15. l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A tal fine andrà utilizzato l'allegato 3 al presente Regolamento.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato l'allegato 4 al presente Regolamento.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9 lett. B.

Per il fatturato:

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando l'allegato 3) riportante il fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Inoltre:

società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilancio dell'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivo della nota integrativa e corredato dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilancio dell'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivo della nota integrativa e corredato dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;
- (ovvero, in alternativa) Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nell'ultimo esercizio corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
- (ovvero, in alternativa) Dichiarazione annuale IVA corredata dalla relativa ricevuta di presentazione;

impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti nell'ultimo esercizio corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
- (ovvero, in alternativa)
- Dichiarazione annuale IVA corredata dalla relativa ricevuta di presentazione;

C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 9 lett. C.

- **Dichiarazione** ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzando l'allegato 3) circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco.

La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante indicante, per ciascun servizio o forniture: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo,.

Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

2. Per la struttura organizzativa

- **Relazione descrittiva della struttura organizzativa** del Soggetto richiedente (utilizzando l'allegato 3) con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

Art 11 – Formazione dell'elenco

Di norma entro il 15 novembre di ogni anno, il GAL pubblica apposito avviso (allegato 1) almeno sul sito internet del GAL e nel portale della Camera di Commercio di Arezzo invitando gli operatori economici a presentare istanza per l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art.5.

L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
- la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Entro il 22 gennaio successivo, gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco per la fornitura di beni/servizi attinenti alla/alle categoria/mercato/che che intende fornire.

L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito dall'ordine di arrivo/protocollo.

Gli operatori economici inseriti nell'elenco, sono invitati in relazione alla categoria merceologica dei beni da fornire.

Il Gal, chiusi i termini di iscrizione, avvia le verifiche, dei requisiti previsti nel precedente art.9 su tutte le imprese e, al fine di evitare tempi molto lunghi, pubblica un elenco provvisorio che sarà definitivo non appena concluse tutte le verifiche.

In questo modo il Gal potrà avviare anche la procedura di esperimento "gara" per l'affidamento, che comunque potrà essere formalizzata solo a conclusione delle verifiche suddette.

ART. 12 – Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

ART. 13 – Comunicazione dell'esito dell'iscrizione

Il Gal provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Il Gal, entro tre mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie per cui il Soggetto richiedente è stato iscritto. Qualora il GAL ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni entro 10 giorni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, il Gal potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Art 14 – Aggiornamento dell'elenco

Annualmente, di norma entro il 15 novembre, con le stesse procedure previste dai precedenti articoli, il GAL provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

Art 15 – Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 9, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

Art 16 – Procedura per la cancellazione

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Responsabile Tecnico Amministrativo dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile Tecnico Amministrativo si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.

Le determinazioni del responsabile del procedimento devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

Art 17 – Invito di partecipazione alla gara

Vengono invitati tutti gli operatori inseriti nell'elenco per la categoria della quale si vuole procedere all'affidamento, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto (codice ATECO da camerale).

CAPO III

PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 18 – Beni acquistabili in Economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia quando trattasi di:

- a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili;
- b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
- c) acquisto di materiale di cancelleria, di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, eliografie, materiale per disegno e per fotografia;
- d) acquisto di beni per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- e) spese per l'espletamento di bandi, concorsi, seminari, conferenze, convegni, riunioni, mostre, fiere e cerimonie di rappresentanza, ecc.;
- f) spese per attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti ed iniziative della Società;
- g) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, fotografico audiovisivo radiotelevisivi, elettronici, meccanografici, di diffusione sonora o simili, di personal computer e di prodotti informatici (hardware e software);
- h) acquisto, manutenzione, assistenza tecnica delle macchine e attrezzature indicate al punto precedente;
- i) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- j) acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro compreso l'acquisto del materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- k) acquisto elettrodomestici;
- l) Acquisti di beni di qualunque natura:
 - o quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - o nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale qualora l'acquisto in economia sia ritenuta necessaria o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto risolto;
 - o nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - o nel caso di contratti scaduti, e nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - o nei casi di eventi imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose.

Art 19 – Servizi acquistabili in economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia quando trattasi di:

- a) Servizi di trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- b) Servizi finanziari e assicurativi;
- c) Servizi informatici ed affini;
- d) Servizi di consulenza gestionale e affini (esclusi servizi di arbitrato e di conciliazione);
- e) Servizi per attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti ed iniziative della Società comprensivi della relativa stampa;
- f) Servizi di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione atti, documenti etc...;
- g) Servizi pubblicitari;
- h) Servizi di pulizia;
- i) Servizi alberghieri e di ristorazione;
- j) Servizi legali e di consulenza legale;
- k) Servizi per noleggio di mezzi di trasporto;
- l) Servizi relativi alla manutenzione e riparazione dei beni del GAL ivi compresi gli impianti tecnologici;
- m) Servizi di archiviazione;

- n) Acquisti di servizi di qualunque natura:
- o quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - o nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale qualora l'acquisto in economia sia ritenuta necessaria o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto risolto;
 - o nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - o nel caso di contratti scaduti, e nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

La società ha facoltà di procedere, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Modalità di esecuzione in economia

1. L'acquisto in economia dei beni e dei servizi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in **amministrazione diretta** l'acquisizione dei beni e dei servizi per i quali non necessita la presenza di personale esterno. Il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale della struttura, gli interventi individuati tra le tipologie di cui ai precedenti articoli 18 e 19, impiegando mezzi, materiali e quant'altro occorra, di proprietà della Società o in uso alla medesima o appositamente noleggiati.

Sono eseguiti a mezzo di **cottimo fiduciario** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne alla Società, ad eccezione dei casi in cui la specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, renda necessario il ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati.

Le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

Il Gal Appennino Aretino nella sua ordinaria gestione, visti gli importi impiegati nell'utilizzo di servizi e forniture, molto inferiori alle limitazioni previste all'art.28 del Codice, di norma procede comunque attraverso il cottimo fiduciario.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a procedere direttamente ad acquisti di beni o servizi fino ad un importo su base annua di 5.000,00€. (IVA esclusa), fatto salvo la verifica della congruità dei costi.

Art. 21 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

Nel rispetto del principio di trasparenza, i soggetti da consultare sono individuati tramite indagine di mercato, ovvero utilizzando l'elenco dei fornitori del GAL Appennino Aretino.

L'avviso (Allegato 1) deve essere pubblicato sul profilo del committente della Società. E prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo del committente.

Il cottimo fiduciario di cui al presente articolo è di regola espletato mediante gara ufficiosa, salvo i casi di comprovata assoluta urgenza che non consentano l'espletamento della gara. I principi ai quali il responsabile del procedimento deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa sono:

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualità della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte;
- la pubblicità dell'apertura delle offerte economiche;
- la trasparenza e la parità di condizioni tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura.

La procedura del cottimo fiduciario deve essere improntata sul principio di segretezza tanto che, per la presentazione delle proposte/offerte, deve essere richiesta la forma del plico chiuso con le sole indicazioni, sulla busta dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e dei servizi da ordinare si potranno richiedere preventivi di spesa o offerte di prezzi.

Art.22 – Casi particolari

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

In via eccezionale e per ragioni di urgenza, il Responsabile del procedimento procede direttamente con la ditta ritenuta idonea all'affidamento della fornitura, mediante l'emissione di richiesta di ordine firmato dallo stesso responsabile, assumendosi la responsabilità in ordine alla congruità del prezzo. L'utilizzo di tale procedura, in quanto derogatoria alla regola della preventiva indagine di mercato, deve essere adeguatamente motivata e approvata (anche a ratifica) tramite delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art.23 – Lettera d'invito

L'affidamento di forniture e servizi avviene previa acquisizione di almeno 5 preventivi⁸ da parte di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'invito a presentare offerta e/o preventivo, firmato dal responsabile del procedimento, viene trasmesso alle ditte con raccomandata a.r., mediante fax o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.

La lettera di invito contiene di regola:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo (se previsto), con l'esclusione dell'IVA
- l'indicazione che la procedura viene svolta ai sensi del presente regolamento;
- le modalità e condizioni contrattuali della prestazione;
- le modalità ed i tempi di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente e gli eventuali elementi di valutazione, in caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale precisazione che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali penalità e ipotesi di risoluzione;
- il giorno e l'indirizzo preciso ove dovranno essere fatte pervenire le offerte;
- tutti gli elementi che si rendano necessari per la particolarità della prestazione;
- l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni.

In ordine al termine per la presentazione delle offerte, esso deve essere commisurato alla complessità della fornitura o del servizio da affidare e non può essere inferiore a 10 giorni di calendario. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori.

Art.24 Richiesta preventivi

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi ai fornitori presenti nell'elenco o in assenza, a non meno di dieci imprese, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

⁸ Art. 125 comma 11 D.Lgs 163/2006

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ((*quarantamila euro*)) e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ((*quarantamila euro*)), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 25 - Criteri di affidamento

L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata:

- sia con il criterio del prezzo più basso, risultante o dal prezzo complessivo o da prezzi unitari,
- che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogni qual volta la fornitura od il servizio devono avere particolari caratteristiche di qualità o di specialità. In tali casi si devono specificare chiaramente i parametri obiettivi, oltre il prezzo, in ordine di priorità, cui l'amministrazione si atterrà in sede di aggiudicazione.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Società, prima di escluderle, potrà richiedere per iscritto, qualora lo ritenga opportuno ad a sindacabile giudizio della stessa, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. La scelta del fornitore deve, in ogni caso, garantire il rispetto del principio della libertà di concorrenza e non potranno essere introdotti fattori discriminanti allo scopo di favorire determinati concorrenti a scapito di altri.

Articolo 26 - Penali e garanzie

Nel caso di inadempimento dell'impresa affidataria di forniture e servizi, rispetto a quanto pattuito, si applicano le eventuali penali eventualmente stabilite nella richiesta di preventivi e offerte.

La Società, in tal caso, decorso il termine massimo di giorni 15 dal termine dei tempi previsti per la fornitura di beni o servizi, dopo formale diffida a mezzo lettera A/R rimasta senza esito, può disporre la revoca dell'incarico, l'addebito delle penali e la richiesta di risarcimento danno.

Articolo 27 - Formazione del contratto

Il contratto fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con il quale il Committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito/preventivi.

Articolo 28- Riaffido dei contratti

E' ammesso il riaffido allo stesso prestatore dei contratti in scadenza per servizi e forniture ricorrenti ove sia dimostrato, in relazione alle concrete circostanze, l'interesse della Società o l'inutilità di un procedimento concorsuale, sia pur informale, per prevedibile carenza di concorrenti o per ragionevole impossibilità di miglioramento delle condizioni contrattuali.

Rilevano al fine del rinnovo per l'interesse della Società la valutazione del rapporto intrattenuto relativamente alla collaborazione, alla disponibilità, alla correttezza, alla professionalità, alla affidabilità, alla qualità del servizio e alla moderazione delle richieste economiche.

Nel caso l'organizzazione del servizio, in relazione diretta alle prestazioni dovute contrattualmente alla Società, richieda specifici investimenti di importo significativo con ammortamento economico di durata superiore al termine contrattuale, la Società può assumere l'impegno a rinnovare l'affido alla scadenza prevista ove permangano le condizioni di interesse per la stessa, di cui al precedente paragrafo.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 29 – Cauzione

Il Responsabile Tecnico Amministrativo può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura da eseguire non superi la somma di € 40.000,00.

Art. 30 – Collaudo

Le forniture debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

Per le forniture il cui importo di spesa non superi € 40.000,00€, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dei beni, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.

E' ammesso il collaudo parziale delle forniture secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture.

Art. 31 – Pagamenti

Le fatture e le note delle forniture, da pagarsi mediante bonifici, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 32 – Contenzioso

Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del codice dei contratti.

Art. 33 – Tutela dei dati personali

Il Gal garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 34 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato nel sito del GAL.

Art. 36 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;

Art. 37 – Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 38 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute dal DPR 384/2001, nel C.C. e nelle altre disposizioni della vigente normativa di riferimento.

Art. 39 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Gal.

Allegato 1

AVVISO DI COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

Ente costituente: Gal Consorzio Appennino Aretino scarl. Viale Dante Alighieri, 74/q -52010 Capolona (Arezzo)

Oggetto: Elenco degli operatori economici di fiducia del Gal Appennino Aretino che sarà utilizzato per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'affidamento di appalti di forniture e servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Amministrazione.

Validità iscrizione: L'iscrizione potrà avere durata pari a 6 anni dalla costituzione dell'elenco.

Modalità di iscrizione: il Regolamento contenente le modalità per la formazione e la gestione dell'elenco è reperibile sul sito del GAL (www.galaretino.it).

La domanda di iscrizione va redatta utilizzando la modulistica allegata al predetto Regolamento, anch'essa reperibile sul sito del GAL e deve contenere tutta la documentazione necessaria ad attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione dal medesimo Regolamento.

L'iscrizione avverrà su domanda per le categorie di specializzazione indicate nel Regolamento e negli allegati allo stesso.

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Rita Molli

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il _____

Inoltre con le seguenti modalità:

- Raccomandata con ricevuta di Ritorno (farà fede il timbro postale)
- Posta certificata al seguente indirizzo info@pec.galaretino.it

Il responsabile Tecnico Amministrativo
(dott.ssa Rita Molli)

FORNITURE - ELENCO DELLE CATEGORIE

FORNITURA DI ARREDI

- 01.01 - Mobili in legno e su misura
- 01.02 - Mobili in metallo e altri materiali
- 01.03 - Arredi ed accessori per ufficio
- 01.04 - Lampade e lampadari

FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI

- 02.01 - Riscaldamento e condizionamento
- 02.02 - Forniture audio, video, ottiche e fotografiche
- 02.03 - Materiale elettrico
- 02.04 - Materiale sicurezza luoghi di lavoro

CANCELLERIA IN GENERALE

- 03.01 - Carta e cartonaggi
- 03.02 - Cancelleria
- 03.03 - Timbri, targhe e medaglie
- 03.04 - materiale di consumo informatico (toner...)

INFORMATICA

- 04.01 - Fornitura hardware
- 04.02 - Fornitura software
- 04.03 - Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l'informatica

MACCHINE DA UFFICIO

- 05.01 Fotocopiatrici
- 05.02 - Attrezzature (calcolatrice, distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, pinzatrici grandi spessori,...)

VARIE

- 06.01 - Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- 06.02 - Materiale igienico-sanitario
- 06.03 - generi ed accessori alimentari (acqua, bibite, bevande...)

SERVIZI - ELENCO DELLE CATEGORIE

INFORMATICA

- 07.01 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo
- 07.02 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base
- 07.03 – Manutenzione hardware :server, personale computer, stampanti e materiale informatico di vario genere

MANUTENZIONI

- 08.01 – Manutenzione impianti igienico-sanitari e apparati igienizzanti
- 08.02 – Manutenzione impianti elettrici
- 08.03 – Manutenzione impianti telefonici
- 08.04 – Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento
- 08.05 – Manutenzione impianti antincendio

RAPPRESENTANZA/INFORMAZIONE

- 09.01 – Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni audio-video;
- 09.02 – Stampa, tipografia, litografia
- 09.03 - Rilegatura di libri e pubblicazioni
- 09.04 – pubblicità ed informazione;
- 09.05 – elaborazioni grafiche, materiale promozionale, informativo e di rappresentanza;
- 09.06 – Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali
- 09.07 – Noleggio attrezzature / allestimenti
- 09.08 – Servizi di fotografia / video riprese
- 09.09 - fornitura distributori automatici

VARI

- 10.01 - Pulizia
- 10.02 – Facchinaggio
- 10.03 – Igiene ambientale
- 10.04 – Spedizioni
- 10.05 – Imballaggi, magazzinaggio
- 10.06 – Riparazioni e noleggio macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
DEL GAL APPENNINO ARETINO
www.galaretino.it**

RISERVATO AL GAL

Protocollo N. _____

Data di arrivo _____

N. ATTRIBUITO

Il / La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____
residente in _____ via/piazza _____ n° _____
Codice Fiscale _____ non in proprio ma in qualità di
rappresentante legale della ditta/società _____
con sede legale in _____
via / piazza _____ n° _____
prov. _____ C.A.P. _____ partita Iva _____ codice fiscale _____
Telefono _____ fax _____
e.mail _____

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del disciplinare regolante l'istituzione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell'elenco operatori economici del GAL APPENNINO ARETINO.

CHIEDE

l'iscrizione della suddetta impresa all'ELENCO dei Fornitori di beni e servizi del GAL APPENNINO ARETINO per le seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche:
Come:

- DOMANDA D'ISCRIZIONE
 INTEGRAZIONE alle categorie merceologiche a cui la Ditta sopramenzionata è già iscritta al numero _____

CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA

(Indicare il codice e la descrizione per esteso, di ogni singola categoria merceologica rilevandoli dall'apposito elenco allegato all'avviso)

Esempio:

Categoria: Servizi-informatica

Sottocategoria: 07.01 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo

Categoria: _____ **sottocategoria:** _____

Categoria: _____ **sottocategoria:** _____

Categoria: _____ **sottocategoria:** _____

Categoria: _____ **sottocategoria:** _____

Ai fini di cui sopra DICHIARA

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato ai sensi del del D.P.R. n.445 del28/12/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice)

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

— _____
— _____
— _____
— _____

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "4"

— _____
— _____
— _____
— _____

C) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

— _____
— _____

2) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di _____ con oggetto sociale corrispondente alla/e categorie e/o sottocategorie dichiarate alle categorie sopra dichiarate;

3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

di _____ avere _____ subito _____ condanne _____ relativamente a: _____

_____ ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____

_____ (indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

- 5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.
- 6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dichiarare inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	P.A.T.	

- 8) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- 9) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
- 10) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice;
- 11) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art.5.2 del Regolamento per l'iscrizione nell'elenco in esame.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

- 12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Gal; o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Gal;
- 13) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti risultanti da dati in possesso dell'Osservatorio;
- 14) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90;
- 16) l'insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art 2359 Cod. Civ., con altre società, nonché l'inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza

OVVERO

di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti società: _____

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

- 17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento per l'acquisizione in economia di forniture beni e servizi dell'Gal Appennino Aretino recante la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi;
- 18) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

1) FATTURATO D'IMPRESA

(tre esercizi precedenti la presentazione della domanda)

1.1.1.1.1.1.1 ESERCIZI FINANZIARI	1.1.1.1.1.1.1.1.1 FATTURATO
200__	
200__	
200__	
Somma esercizi	

2 SERVIZI ANALOGHI

ESECUZIONE (CONCLUSA O IN CORSO) NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA DOMANDA DI CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE PER CATEGORIA ANALOGA A QUELLA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO – IVA ESCLUSA - DI CIASCUNA DELLE CATEGORIE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO.

Descrizione del servizio	Committente	Periodo di esecuzione dell'appalto	Importo (IVA Esclusa)

2.1.1 RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CON INDICAZIONE DEI RUOLI E DELLE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI PRESENTI IN ORGANICO (da compilare esclusivamente per la fornitura di servizi)

2.1.2 RELAZIONE INDICANTE L'ATTREZZATURA, IL MATERIALE E L'EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DI CUI IL PRESTATORE DISPORRÀ PER ESEGUIRE L'APPALTO (da compilare esclusivamente per la fornitura di servizi)

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
NELLA SUA QUALITÀ DI _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA _____

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
- N.B. **Ogni pagina** del presente modulo dovrà essere corredato di **timbro della società e sigla del legale rappresentante**

ALLEGATO 4

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte
di ciascun Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico

IO SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA' DI (*carica sociale*) _____

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*) _____

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA'

Normativa di riferimento – ***D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”***

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudizio, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di _____ avere _____ subito _____ condanne _____ relativamente _____ a:

ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudizio, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO